
Da: "MARCO CARDIA" <mcardia@pec.studiolegalecardia.it>
A: <npv@pec.bancaditalia.it>
Data invio: lunedì 12 novembre 2012 15.31
Allega: richiesta modifica banca italia.doc
Oggetto: Richiesta modifica Banca Italia

In relazione alla disposizione inserita nella Sezione II, paragrafo 4, che prevede l'affidamento all'Organo con funzione di controllo, delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, previsto ai sensi della legge n. 231/2001, lo Studio Legale Cardia rileva diverse criticità in ordine a tale previsione e ne richiede la modifica individuando l'affidamento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza ad un organismo ad hoc, non solo nei casi di eccezionalità o per particolari esigenze ravvisate dalla Banca.

Tale richiesta si fonda su una serie di criticità sia legali che operative.

In primis, posto che il Dlgs 231 individua tra le prerogative principali dell'Organismo di Vigilanza i poteri autonomi di iniziativa e controllo, tali aspetti non rendono conforme e coerente l'individuazione dell'organismo di Vigilanza con il Collegio sindacale, essendo sfornito di quei poteri cui il Decreto fa esplicito riferimento. Infatti il Collegio sindacale investito delle funzioni di Organismo di Vigilanza, sarebbe tenuto a controllare anche l'Organo amministrativo da cui dipende e a cui deve riferire nella sua funzione di Organo di controllo societario.

Inoltre, alcuni reati compresi nel Dlgs 231/01 (reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/0) possono essere ricondotti anche ad omissioni o inattività, o addirittura, azioni riconducibili allo stesso Collegio sindacale. Tale circostanza creerebbe dunque un conflitto di interessi intrinseco alla funzione di Organismo di Vigilanza 231 svolta dal Collegio, che a sua volta sarebbe, in veste di organo di controllo, soggetto alla vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza 231.

Infine altro aspetto critico è dato dalla fatto che l'Organismo di Vigilanza, e i suoi componenti devono essere dotati di requisiti professionali e tecnicismi che supportino l'attività di controllo.

Tipicamente i sindaci, hanno conoscenze professionali di tipo economico-aziendale, (in parte richieste all'organismo di Vigilanza), ma non anche quelle di natura giuridica e in maniera specifica, penalistica richieste in ordine alle materie e alle questioni spesso trattate in sede all'organismo di Vigilanza 231.